



Lega Navale Italiana

Sezione di Amalfi

www.leganavaleamalfi.it

R E G O L A M E N T O

B A S E N A U T I C A

Norme per l'ormeggio delle unità da diporto di proprietà dei soci
alla base nautica sociale sita nello specchio d'acqua in
concessione alla Sezione di Amalfi della Lega Navale Italiana.
Norme comportamentali e disciplinari

**NORME PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO
DI PROPRIETÀ DEI SOCI ALLA BASE NAUTICA
SOCIALE SITA
NELLO SPECCHIO D'ACQUA IN CONCESSIONE ALLA
SEZIONE DI AMALFI
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA.**

REGOLE COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

ARTICOLO 1) REQUISITI

Il socio armatore, cioè il socio pieno proprietario di una unità da diporto, per ottenere il beneficio del godimento stagionale di un posto per l'ormeggio dell'unità di sua proprietà nelle acque sociali, presso la base nautica in concessione alla Sezione, deve :

A)-Essere socio della Sezione di Amalfi della Lega Navale Italiana;

B)-Essere in regola con il tesseramento dell'anno relativo e con il pagamento di tutti i contributi sociali, statutari,ordinari o straordinari, anche relativi agli anni precedenti, avere partecipato, direttamente, ad almeno una assemblea e/o manifestazione sociale nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di ormeggio;

C)-Avere la piena proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera italiana, comprovata dalla licenza di navigazione o, per i natanti, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esibita unitamente all'istanza annuale di ormeggio,ed essere iscritto al Registro Nazionale del Naviglio della Lega Navale Italiana ;

D)-Essere inserito nella graduatoria del settore relativo alle dimensioni della propria unità per l'assegnazione del posto di ormeggio, e trovarsi in posizione di punteggio compatibile con il numero di posti barca disponibili al pontile sociale, ai sensi dei successivi articoli dodici e tredici.

ARTICOLO 2) OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio armatore, con la presentazione della domanda di ormeggio, ed a seguito dell'ottenimento, relativamente alla propria unità da diporto, del beneficio del posto di ormeggio nelle acque sociali, presso la base nautica in concessione alla Sezione, si impegna a:

A)-Versare di persona sul conto corrente bancario intestato alla Sezione, anticipatamente ed in unica soluzione, tassativamente, nei tempi e secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, il contributo di ormeggio previsto, le quote supplementari per la frequentazione della base nautica e la quota di iscrizione al Registro del Naviglio, determinati annualmente in proporzione alle dimensioni del proprio natante o imbarcazione, quale contributo individuale alle spese di allestimento delle strutture di ormeggio e dei costi generali per il mantenimento della base nautica e delle relative strutture, nonché contribuzione per l'effettuazione del servizio di ormeggio ;

B)-Stipulare per la propria unità da diporto una assicurazione circa la responsabilità civile;

C)-Sottoscrivere la dichiarazione unilaterale di autorizzazione alla rimozione in danno della propria unità in caso di mancato pagamento dei citati contributi, o nelle altre ipotesi previste dal presente regolamento;

D)-Osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, e del presente Regolamento, nonché le prescrizioni ed i regolamenti emanati dall'Autorità Marittima in relazione alla nautica da diporto ed alla sicurezza della navigazione nell'ambito portuale, nonché quelle a tutela dei beni demaniali ed a tutela dell'ambiente, ed i dettami del Consiglio Direttivo e della Presidenza della Sezione.

E)-Essere iscritto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed esporre sulla propria unità la bandiera della Lega Navale Italiana ed il guidone della Sezione.

F)-Assumere l'impegno di propagandare le finalità della Lega Navale Italiana, e partecipare, direttamente, dando il proprio attivo contributo materiale, a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione, mettendo, altresì, a disposizione per le stesse la propria unità da diporto.

G)-Autorizzare il Direttivo e la Presidenza della Sezione ad accedere e ad effettuare, sulla propria unità, tutti i controlli e le misurazioni miranti ad accertare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento della Base Nautica.

Ogni unità sarà misurata al momento del primo ormeggio per riscontrare i dati forniti dal socio nella relativa domanda o, successivamente, in ipotesi di contestazioni.

Il socio che ormeggia la propria unità da diporto presso la base nautica in concessione alla Sezione accetta senza riserve il presente Regolamento, e si obbliga ad osservarlo scrupolosamente e ad adempiere a tutte le prescrizioni del Consiglio Direttivo e della Presidenza della Sezione.

ARTICOLO 3)

PERSONALITA' DEL BENEFICIO

E DIVIETO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

Il beneficio di ormeggio è personale e non cedibile in nessun modo.

Il beneficio di ormeggio nelle acque sociali è concesso al socio e non alla sua unità da diporto e, pertanto, il socio che ceda la sua imbarcazione conserva il diritto per l'assegnazione del posto per la nuova imbarcazione, compatibilmente con la sua posizione in graduatoria, mentre l'acquirente della unità medesima, se non socio, non ha nessun diritto di ormeggio presso la Base Nautica della Sezione, mentre se socio potrà ormeggiare l'unità acquistata, sempre se rientri, in base al proprio punteggio individuale, in una delle graduatorie previste.

Il beneficio del posto di ormeggio o dell'inserimento nella graduatoria o nella lista di attesa, di cui al successivo articolo tredici, viene meno con la cessazione della qualità di socio.

Il socio che, anche ***di fatto***, ceda il proprio posto di ormeggio ad un terzo, (socio non in graduatoria, o terzo non socio della Sezione), eventualmente, anche dichiarando che l'unità ormeggiata da terzi è di sua proprietà, è soggetto alle sanzioni disciplinari in appresso previste.

Costituisce chiaro indice della cessione ***di fatto*** del posto di ormeggio, la circostanza che l'unità ormeggiata al pontile sociale venga utilizzata, prevalentemente, o per lunghi periodi, anche non consecutivi, da persone diverse dal socio titolare del beneficio di ormeggio, oppure da persone esterne al suo nucleo familiare.

E' fatto assoluto divieto ai soci di esercitare, direttamente od indirettamente, attività commerciali od a scopo di lucro di qualsiasi tipo, con le unità ormeggiate al pontile sociale, anche se tali attività vengano esercitate lontano dal pontile.

Ove venga accertato *sommariamente* che un socio eserciti attività a scopo di lucro con la propria unità ormeggiata al pontile sociale, od abbia ceduto, anche di fatto, a terzi il proprio posto di ormeggio, il Presidente della Sezione, assunte sommarie informazioni, deferisce il socio stesso alla Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Il Collegio dei Probiviri, *fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14 per le ipotesi in cui la violazione integri anche gli estremi di una violazione disciplinare*, entro giorni dieci dalla segnalazione, assunte informazioni, sentito il socio, ed accertata la veridicità dei rilievi, commina, la sanzione accessoria della esclusione immediata, dal beneficio di ormeggio per l'anno in corso, nonché la perdita del diritto all'inserimento nelle graduatorie e liste di attesa per la durata di anni *uno, da scontarsi nella prima stagione di ormeggio utile, (e successiva a quella cui si riferisce la sanzione)*, nonché per l'anno seguente la collocazione all'ultimo posto della lista di attesa del settore prescelto, e dispone che l'unità ormeggiata venga immediatamente rimossa, a spese del socio, e/o custodita in altro luogo, sempre a spese del socio.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

In tutte le ipotesi sopra descritte, al socio non spetta nessun rimborso del contributo di ormeggio versato, né alcun risarcimento del danno.

ARTICOLO 4) PRECISAZIONI

Ogni socio ha diritto di ormeggio per una sola unità da diporto.

E' tassativamente vietata l'assegnazione, anche solo momentanea o temporanea, di posti di ormeggio a non soci, od a soci non inseriti in graduatoria o lista di attesa.

La Sezione deve ospitalità, solo temporanea, ai natanti in avaria o in caso di condizioni metereologiche calamitose.

La Sezione deve permettere l'attracco di natanti ed imbarcazioni della Marina Militare Italiana e delle Forze dell'Ordine, e, compatibilmente con la disponibilità di posti, alle unità di proprietà di soci di altre Strutture Periferiche della Lega Navale Italiana, in transito temporaneo, e solo per il periodo di massimo due giorni, comprensivi di due notti, secondo le modalità di prenotazione stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5) NATURA DEL CONTRIBUTO

La Sezione non persegue scopo di lucro, e non trae vantaggio economico dai contributi di ormeggio, e dagli altri contributi dei soci, che costituiscono solo una partecipazione individuale alle spese di gestione della Base Nautica, senza nessun rapporto di corrispettività, nonché finanziamento generale delle attività istituzionali e statutarie della Sezione. L'eventuale eccedenza dei contributi rispetto alle spese sarà accantonato nelle casse della Sezione ed utilizzato per scopi istituzionali.

Il posto di ormeggio al pontile sociale è un beneficio concesso dalla Sezione al socio, ed è assegnato stagionalmente al socio armatore, in uso temporaneo, e non in proprietà, secondo la graduatoria annuale e la disponibilità di posti al pontile sociale, ed esclusivamente per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, per l'effettuazione del servizio stagionale di ormeggio. E' fatto divieto al socio di ormeggiare la propria unità al pontile sociale prima o dopo tale periodo. Le unità ormeggiate in violazione saranno immediatamente rimosse a spese del socio.

ARTICOLO 6) COMPROPRIETA' DELLE UNITA'

L'unità ormeggiata deve essere di esclusiva proprietà del socio e non di terzi.

In caso di comproprietà di una unità da diporto, tutti i comproprietari dovranno essere soci di questa Sezione.

In caso di comproprietà di una unità da diporto, uno solo dei contitolari sarà considerato beneficiario dell'ormeggio, cioè il socio con il punteggio individuale più alto od, a parità, con la maggiore anzianità, mentre tutti i comproprietari saranno responsabili dell'osservanza di tutte le norme dello Statuto nazionale e del presente Regolamento.

In caso di scioglimento della comproprietà i vari contitolari avranno diritto ad un solo posto di ormeggio che spetterà, compatibilmente con la disponibilità di posti al pontile, al solo socio che vanti il punteggio individuale più alto od, a parità, con la maggiore anzianità.

ARTICOLO 7) RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA

Il beneficio del posto di ormeggio non implica nessuna responsabilità della Sezione per la custodia.

I natanti di proprietà dei soci saranno ormeggiati alla base nautica in concessione alla Sezione, nell'ambito dei due settori di cui al successivo articolo 13, secondo criteri di sicurezza e marineria, senza che il socio possa in alcun modo chiedere una posizione diversa da quella assegnata.

I soci sono tenuti ad ormeggiare la propria unità da diporto solo nel posto assegnato e a non occupare, seppur temporaneamente, altri posti liberi.

La Sezione non assume nessuna responsabilità diretta a riguardo, salve le ipotesi di cui all'art.1229 cod. civ., per i rischi relativi a danni a persone o cose in transito sul pontile sociale, al pari di quelli cagionati da eventi calamitosi naturali ai natanti ormeggiati alla base nautica in concessione alla Sezione.

Il socio che ormeggia la propria unità al pontile sociale, in ipotesi di sussistenza di una copertura assicurativa, si obbliga a richiedere l'eventuale risarcimento di danni subiti solo ed esclusivamente alla compagnia di assicurazioni con la quale è stata stipulata la polizza, e comunque rinuncia a qualsiasi richiesta, pretesa od azione nei confronti della Sezione.

ARTICOLO 8) PRESCRIZIONI TECNICHE

Le unità da diporto ormeggiate al pontile sociale devono:

A)-Issare a poppa la bandiera della Lega Navale Italiana ed il guidone della Sezione ed essere iscritte al Registro del Naviglio;

B)-Avere le dotazioni di sicurezza regolamentari ed in perfetta efficienza, in modo da essere impiegate immediatamente dal personale addetto alla guardiania per eventuali emergenze, in aggiunta ai mezzi di soccorso istituzionali di cui è dotata la Base Nautica.

C)-Essere condotte nelle manovre di ormeggio dal solo socio beneficiario del posto o dal personale di guardiania, al quale unicamente spetterà il compito di provvedere a legare l'unità al pontile con solide cime;

D)-Essere ormeggiate, con idonei parabordi, da un numero minimo di quattro a sei, in modo da non arrecare danni alla unità ormeggiate limitrofamente;

E)-Essere rese accessibili e manovrabili dal personale di sorveglianza per tutte le emergenze, e, pertanto, ogni socio dovrà fornire al personale addetto le chiavi della rispettiva unità;

F)-Adeguarsi al potenziamento delle strutture individuali di ormeggio qualora il personale addetto le ritenga inadeguate alle dimensioni ed alla struttura dell'unità.

ARTICOLO 9) POLITICA AMBIENTALE

A seguito dell'ottenimento da parte della Sezione della Certificazione di Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001-96, ed in ottemperanza agli scopi ed indirizzi statutari e generali della Lega Navale Italiana, ciascun socio, nell'ambito della propria attività di diporto, dovrà perseguire gli obiettivi di tutela ambientale che la Sezione ha stabilito nell'ambito della propria politica ambientale, di seguito riprodotta:

POLITICA AMBIENTALE

La LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi è un'associazione senza scopo di lucro che ha come compito statutario precipuo l'avvicinamento dei cittadini alle attività nautiche e al mare. In particolare il suo statuto prevede l'impegno alla "tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e lo sviluppo di iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione: essa promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche.

La Lega Navale Italiana Sezione di Amalfi consapevole dell'importanza che riveste la salvaguardia e la protezione dell'ambiente per le generazioni future, ha deciso di conformare le sue attività ai dettati della norma UNI EN ISO 14001/2004.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, al fine di rendere evidente la sua responsabilità nei confronti dell'ambiente, ha elaborato la propria Politica Ambientale rendendola disponibile al pubblico, ai soci e a tutti gli Enti interessati. La dimostrazione del proprio impegno ambientale si traduce in:

- 1) Operare nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e normative applicabili alle attività dell'associazione;
- 2) Promuovere la responsabilità dei propri soci verso la protezione dell'ambiente realizzando programmi di informazione e formazione;
- 3) Eliminare o prevenire ogni forma di inquinamento che possa derivare dalla sua attività .

Ciascun socio, nell'ambito della propria attività da diporto, viene costantemente informato e sensibilizzato sull'importanza della tutela dell'ambiente marino. Pertanto, ogni socio è chiamato a perseguire, per quanto di sua competenza, gli obiettivi che l'associazione ha stabilito e che sono di seguito elencati :

4) Tutelare l'ambiente marino collaborando o con gli Enti interessati e sensibilizzando tutti quanti vivono il mare

5) Adoperarsi alla tutela delle specie marine in pericolo di estinzione (cetacei, tartarughe marine), collaborando con le associazioni ambientaliste e le Autorità preposte

6) Evitare in modo categorico la dispersione di rifiuti nell'ambiente. I rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati, limitandoli allo stretto necessario;

7) Segnalare tempestivamente alle Autorità competenti incidenti ed emergenze ambientali al fine di minimizzare il loro impatto sull'ambiente marino

Nello spirito del miglioramento continuo l'associazione, ogni anno, formula nuovi obiettivi ambientali che saranno documentati e comunicati a tutti gli interessati.

E' responsabilità di ogni socio rispettare la presente Politica Ambientale la quale rappresenta il contributo della LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi in favore della sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi e gli impegni prefissati dalla LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi sono forniti in maniera formale nel documento "Politica Ambientale" (PA), presente all'allegato 2 del Manuale.

In virtù di quanto sopra, il socio durante l'ormeggio al pontile, per motivi di sicurezza, ed in ossequio alla "Politica Ambientale" della Sezione, non potrà :

A) Fare uso dei servizi igienici eventualmente installati a bordo;

B) Effettuare sul pontile rifornimenti di carburante con recipienti mobili ;

C) Depositare sul pontile combustibili, olii per miscele, batterie elettriche o, in genere, attrezzi pericolosi per le persone e l'ambiente;

D) Gettare in mare combustibili, olio, o altro che possa inquinare l'ambiente ;

E) Fare prove di motore o tenere lo stesso in moto lungamente e non per il periodo necessario alla manovra ;

F) Occupare con oggetti aree demaniali circostanti al pontile.

G) Lavare la propria unità o altri oggetti con sostanze e detersivi chimici, o effettuare docce e lavaggi personali con prodotti chimici di igiene intima, in quanto le operazioni di lavaggio delle unità da diporto sono di competenza esclusiva del personale addetto all'ormeggio.

H) Pescare sul pontile o effettuare sullo stesso preparazione di esche o attrezzature idonee alla pesca ;

G) Depositare sul pontile, oltre il tempo strettamente necessario, oggetti personali o relativi alla propria unità.

ARTICOLO 10) OSPITI NON SOCI

Le persone non socie, ospiti a bordo delle unità da diporto di proprietà di soci potranno accedere al pontile e transitarvi solo in compagnia dei soci.

Le unità da diporto potranno essere prelevate solo dai soci, o dai componenti del nucleo familiare del socio, a seguito di preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, e non da persone non socie. In ogni caso responsabile sarà il socio proprietario dell'unità.

I soci potranno avvalersi, per la manutenzione o riparazione delle rispettive unità da diporto, solo dell'operato di meccanici o altro personale tecnico, a propria scelta, purchè abilitato per il settore nautico, ed in regola con la normativa vigente.

ARTICOLO 11) DOVERI SOCIALI

Tutti i soci sono obbligati a prestare, volontariamente e gratuitamente, la loro opera per operazioni di emergenza o sicurezza in caso di condizioni metereologiche avverse, nonché per quelle operazioni che si rendessero necessarie per il buon funzionamento della base nautica.

E' buona norma che i soci mettano a disposizione la rispettiva unità per tutte le manifestazioni sociali, festività, o comunque su richiesta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12)

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il beneficio del posto di ormeggio stagionale è concesso esclusivamente al socio che abbia conseguito un punteggio compatibile ed idoneo ai fini dell'inserimento in una delle due graduatorie redatte, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le graduatorie, e le relative liste di attesa, sono redatte in base al punteggio individuale conseguito da ciascun socio, attribuito in base all'anzianità di iscrizione del socio alla Sezione, risultante dagli elenchi annuali dei soci, ed in base al merito, inteso come collaborazione attiva del socio alle varie iniziative e manifestazioni organizzate dalla Sezione, alla partecipazione alle assemblee, nonché in base agli altri criteri per

l'attribuzione del punteggio, indicati nell'allegata Tabella n°1 per l'assegnazione dei punteggi, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, il tutto sempre secondo la disponibilità di posti al pontile nel settore prescelto dal socio armatore.

I posti alla base nautica in concessione alla Sezione sono divisi in **due settori**, rispettivamente:

-(**settore "A"**, lato esterno) per unità di lunghezza superiore a metri lineari sei e centimetri cinquanta di lunghezza, fuori tutto;

-(**settore "B"**, lati interno,) per unità di lunghezza inferiore o uguale a metri lineari sei e centimetri cinquanta di lunghezza, fuori tutto,.

La suddivisione di cui sopra costituisce un criterio valido unicamente per la formazione delle graduatorie e relative liste di attesa, mentre la materiale collocazione delle unità al pontile sociale, ai fini dell'ormeggio, verrà stabilita dal Direttivo, udito il parere del personale del pontile.

Per l'inserimento dell'unità in una delle due graduatorie, o relative liste di attesa, nonché per la determinazione della fascia di lunghezza, ai fini del calcolo del contributo stagionale di ormeggio, si terrà conto unicamente della **lunghezza e larghezza effettive e reali dell'unità**, a vela o motore, **fuori tutto**.

La **lunghezza** sarà determinata misurando linearmente l'unità dall'estrema punta della prua e sino all'estremo punto della poppa, con esclusione del motore, se fuoribordo, e di delfiniere e plancette poppiere solo se costituenti appendici esterne e mobili, e con inclusione, invece, di quelle costituenti parte integrante dello scafo.

La **larghezza** delle singole unità, ai fini del calcolo del contributo stagionale di ormeggio, sarà determinata misurando l'unità nel punto di massima larghezza, fuori tutto.

Unicamente ai fini di cui sopra, si prescinde da eventuali declassamenti, status o qualificazioni favorevoli dell'unità ai fini fiscali, nonché dalla lunghezza o larghezza risultanti dal libretto di immatricolazione o di navigazione, se non corrispondenti alla lunghezza o larghezza reali dell'unità, determinata con i criteri di cui innanzi.

L'unità di proprietà del socio dovrà rientrare, relativamente alle dimensioni, in una della fascie di lunghezza e relativa larghezza predisposte dal Consiglio Direttivo, e specificate nella Tabella n°2, allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Sarà redatta una graduatoria, e relativa lista di attesa, per ognuno dei due settori, rispettivamente, per le unità di lunghezza inferiore e superiore a metri lineari sei e centimetri cinquanta, fuori tutto. I natanti di lunghezza uguale a metri lineari sei e centimetri cinquanta fuori tutto saranno inseriti nella graduatoria dei natanti inferiori a metri sei e centimetri cinquanta.

Le **graduatorie** comprendono i soci, in numero uguale a quello dei posti disponibili alla base nautica in concessione alla Sezione, aventi maggior punteggio ai fini dell'ormeggio del proprio natante od imbarcazione.

Le **liste di attesa** comprendono, invece, i soci in esubero, che avranno diritto all'ormeggio in ipotesi di rinuncia, esclusione o decadenza di un socio, già incluso nella graduatoria del settore relativo.

Il beneficio dell'ormeggio verrà assegnato ai soci la cui posizione di punteggio, in una delle due graduatorie, sia compatibile con il numero di posti disponibile al pontile sociale, nel settore relativo alle dimensioni della propria unità da diporto, iniziando dal primo socio in graduatoria.

A parità di punteggio il posto sarà assegnato al socio con maggiore anzianità di iscrizione.

L'inserimento nella graduatoria, e nella relativa lista di attesa costituisce l'unica modalità per l'ottenimento del beneficio di un posto di ormeggio.

La determinazione dell'anzianità ai fini della graduatoria avviene in base all'anno, e poi al mese ed al giorno di iscrizione alla Sezione. L'indicazione da parte del socio del solo anno di iscrizione, e non della data precisa, comporta l'inserimento nella graduatoria, o lista di attesa, all'ultimo posto dell'anno relativo.

Le graduatorie e le relative liste di attesa, a prescindere dal punteggio individuale, comprenderanno solo i soci della Sezione che abbiano regolarmente rinnovato, nei termini statutari, o in quelli diversi indicati dal Consiglio Direttivo, il tesseramento annuale, e siano in regola con il versamento degli altri contributi. Il socio, già iscritto, che non ha rinnovato il tesseramento nei termini statutari, o in quelli diversi indicati dal Consiglio Direttivo, e non abbia versato gli ulteriori contributi sociali, è moroso e, sempre che non perda la qualità di socio, non potrà essere inserito, per l'anno in corso, in una delle graduatorie e beneficiare del posto di ormeggio, salvo a riprendere la posizione originaria, per l'anno successivo, qualora adempia a tutti gli obblighi associativi.

Ogni socio potrà essere inserito in una sola delle due graduatorie o liste di attesa, dovendo comunicare alla Sezione, preventivamente, e rigorosamente nei tempi e modalità in seguito stabiliti, in quale delle due graduatorie di settore vorrà essere inserito. Una volta comunicata la scelta essa è irrevocabile e non potrà essere mutata nel corso dell'anno.

Il socio armatore non potrà occupare il posto assegnatogli con una unità di tipo diverso, o di dimensioni maggiori o inferiori, rispetto a quella oggetto dell'istanza, o eccedente la disponibilità del settore.

Il socio armatore inserito in una delle due graduatorie che successivamente acquisti o sostituisca la propria unità con altra di dimensioni incompatibili con il settore assegnatogli, perde per l'anno in corso, il beneficio del posto ed entra in graduatoria, per l'anno successivo, nell'altro settore.

Sono vietati mutamenti di settore nel corso dell'anno o, successivamente al decorso del termine per la comunicazione della scelta del settore.

Il socio il quale, avendo una posizione in graduatoria eccedente il numero di posti disponibili per il settore relativo, non beneficia dell'assegnazione dell'ormeggio, viene collocato solo in lista di attesa, e subentrerà nel godimento di un posto di ormeggio non appena si liberi un posto già assegnato ad altro socio in graduatoria nel relativo settore, ed in base alla propria posizione nella lista di attesa. Il socio in lista di attesa in un settore non

può essere inserito nella graduatoria o nella lista di attesa dell'altro settore, ma dovrà attendere che si liberi un posto compatibile nel settore scelto, e relativo alle dimensioni della propria unità da diporto.

ARTICOLO 13)

ORGANI E MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA

Ogni anno il Direttivo determina preventivamente il numero di posti disponibili alla base nautica in concessione alla Sezione, nei due settori, e redige, per ciascun settore, graduatorie e liste di attesa.

Ciascun socio che intenda ormeggiare la propria unità, ed essere inserito in una delle due graduatorie, dovrà fare istanza alla Sezione esclusivamente su apposito modello prestampato predisposto dal Consiglio Direttivo, tassativamente, entro il giorno 15 del mese di gennaio di ciascun anno, indicando le dimensioni del proprio natante e le altre informazioni richieste.

Entro il **giorno quindici del mese di marzo** di ciascun anno il Direttivo:

- 1) determina, preventivamente, il numero di posti disponibili al pontile, in entrambi i settori;
- 2) provvede a determinare i punteggi individuali (intesi come mera sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri indicati nella Tabella n°1), dei singoli soci che hanno effettuato istanza per l'ormeggio;
- 3) redige, udita la relazione del Presidente, le due graduatorie, in base ai criteri sopra indicati, nonché le eventuali liste di attesa per esubero, di ciascun settore.

L'attribuzione di punteggi in base al n° cinque dalla Tabella n°1, per motivi di particolare e notevole merito del socio, (cioè in virtù, esclusivamente, di importanti ed oggettivi servizi resi dal socio stesso alla Sezione nell'anno solare precedente), sarà motivata brevemente ed avverrà su delibera del Consiglio Direttivo.

Le graduatoria e le relative liste di attesa saranno consultabili esclusivamente dai soci, personalmente, presso la sede della Sezione e nella pagina riservata del sito internet della Sezione, a loro cura, **e sono inappellabili.** Essendo atto interno alla Sezione, e contenendo dati sensibili di altri soci, anche ai fini della tutela della privacy, non sarà possibile farne copie.

I soci inseriti in una delle due graduatorie dovranno corrispondere il contributo di ormeggio **in unica soluzione e per intero,** tassativamente entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e, preventivamente, comunicato ai soci, **a pena di decadenza.**

In ipotesi di decadenza di un socio in una delle due graduatorie per mancato pagamento del contributo di ormeggio entro il termine fissato, o a seguito di rinuncia dello stesso, da

effettuarsi per iscritto, subentrerà, al suo posto, il socio al primo posto della lista di attesa relativa al settore del socio decaduto o rinunziante, e così di seguito, progressivamente in base alla posizione della lista di attesa.

La mancata fruizione da parte di un socio in graduatoria del beneficio di ormeggio, per tre anni di seguito, comporterà la perdita del diritto di ormeggio e la retrocessione del socio, per l'anno successivo, al primo posto della lista di attesa dei soci non aventi diritto al posto di ormeggio del settore scelto.

Il socio di nuova iscrizione, o che si reisciva alla Sezione, viene collocato, dall'anno successivo all'iscrizione, all'ultimo posto assoluto della lista di attesa del settore scelto.

ARTICOLO 14) SANZIONI

L'inosservanza delle norme regolamentari contenute nel presente regolamento comporterà a carico del socio inadempiente la sospensione della frequenza della base nautica per la durata di giorni dieci, a far data dal ricevimento della comunicazione, con conseguente obbligo di rimozione immediata dell'unità ormeggiata.

La competenza all'accertamento delle violazioni relative all'ormeggio, ed all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, fatta salva la competenza del Collegio dei Probiviri, spetta al Presidente della Sezione, ai sensi degli articoli 3 e 16.

Qualora la violazione perpetrata dal singolo socio armatore integri gli estremi anche di una violazione dello Statuto e del Regolamento Nazionali vigenti della Lega Navale Italiana, il Presidente della Sezione, ferma l'eventuale applicazione, della sanzione di cui al primo comma del presente articolo, dopo apposita informativa al Consiglio Direttivo, riferirà al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione per l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

L'indicazione da parte del socio di dati o notizie personali false, o palesemente erranee, al fine di ottenere benefici non spettantigli, realizzando un comportamento scorretto verso la Sezione e gli altri soci, ove accertato dal Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, comporta, ai sensi della tabella seguente, in ogni caso, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della frequenza della base nautica per la durata di anni tre.

Il socio beneficiario del diritto di ormeggio al quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione cautelare dalla frequenza della base nautica o della sospensione della qualità di socio in via cautelare, non potrà ormeggiare la propria unità da diporto o, se già ormeggiata, dovrà rimuoverla immediatamente, ed a sue spese, per tutto il periodo di durata della sanzione. In mancanza l'unità sarà rimossa coattivamente con spese a carico del socio.

In caso di applicazione della sanzione della sospensione dalla frequenza della base nautica o della rimozione in danno, oppure in ipotesi di mancata fruizione per qualsiasi motivo del posto di ormeggio, il socio non avrà diritto a nessun rimborso in quanto i contributi sopra indicati non si configurano come corrispettivo di un servizio, bensì come

mera partecipazione volontaria di ciascun socio alle spese di gestione della Sezione, commisurate strettamente agli oneri, e divise in misura proporzionale fra i soci.

Al socio al quale, ai sensi del Regolamento alla Statuto Nazionale vigente, sia stata inflitta dal Collegio dei Probiviri una sanzione disciplinare definitiva, sarà, altresì, sempre, comminata, dal Direttivo, a partire dalla prima stagione di ormeggio utile, la sanzione accessoria, della sospensione della frequenza della base nautica, prevista dalla seguente tabella:

Sanzione disciplinare Comminata	Sanzione accessoria
-Archiviazione	Nulla
-Deplorazione	Tre mesi (con versamento intero contributo)
-Sospensione fino a due mesi	Un anno
-Sospensione fino a quattro mesi	Due anni
-Sospensione fino a sei mesi	Tre anni

Per l'anno successivo a quello oggetto della sanzione accessoria il socio, sarà inserito all'ultimo posto assoluto della lista di attesa.

ARTICOLO 15) LIMITI DI APPLICAZIONE

I punteggi relativi agli incarichi sociali direttivi, di cui al punto sei della tabella, non sono cumulabili tra loro, ed in caso di cumulo di cariche si attribuirà il solo punteggio più alto.

Il Consiglio Direttivo determinerà preventivamente, all'inizio di ciascun anno, e comunicherà all'assemblea dei soci, le manifestazioni sociali la cui partecipazione darà diritto al conseguimento del punteggio da parte del socio che vi aderisca.

Il punteggio relativo all'anzianità viene calcolato ed attribuito in base all'anzianità già conseguita da ciascun socio al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

ARTICOLO 16) CONTROVERSIE

Le questioni che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento di ormeggio, alla graduatoria di ormeggio, ed a tutte le problematiche connesse, saranno risolte dal Direttivo, udita la relazione del Presidente della Sezione, ed il socio con la presentazione della domanda di ormeggio rinunzia ad ogni e qualsivoglia azione giudiziale, arbitrale, o diversa, e ad ogni pretesa risarcitoria.

Per quanto non previsto espressamente si applica lo Statuto Nazionale vigente della Lega Navale Italiana ed il relativo Regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AMALFI
www.Lniamalfi.it

TABELLA N°1

PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI SOCI

TITOLO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1) Per ogni anno effettivo di iscrizione alla Sezione	10 punti
2) Partecipazione diretta a ciascuna assemblea dei soci	3 punti
3) Partecipazione per delega a ciascuna assemblea dei soci	1 punto
4) Partecipazione diretta e/o con la propria unità a ciascuna manifestazione organizzata dalla Sezione	3 punti
5) Effettuazione di particolari attività o servizi di notevole pregio e valore a favore della Sezione	4 punti
6) Per ciascun anno di copertura di incarichi sociali direttivi	Presidente di Sezione 10 punti Vice Presidente di Sezione 7 punti Consiglio Direttivo 5 punti Collegio Revisori 3 punti Collegio Probiviri 3 punti



LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AMALFI
www.Lniamalfi.it

TABELLA N°2

LARGHEZZA MASSIMA UNITA' DA DIPORTO DI PROPRIETA' DEI SOCI ORMEGGIATE AL PONTILE SOCIALE

(Misure in metri lineari)

Fasce di lunghezza (Fuori tutto)	Larghezza massima consentita per la fascia
Fino a metri 5	2,00
Da metri 5 a metri 6	2,20
Da metri 6 a metri 7	2,40
Da metri 7 a metri 8	2,60
Da metri 8 a metri 9	2,80
Da metri 9 a metri 11,00	3,40 (unità a vela 3,60)
Da metri 11,00 a metri 12,00	3,80 (unità a vela 4,00)

NOTA

La larghezza dovrà essere calcolata misurando, in centimetri, il punto di massima larghezza dell'unità da diporto, fuori tutto.

Ogni unità da diporto dovrà essere di larghezza al massimo uguale a quella consentita per la propria fascia di lunghezza. In tale caso, il socio verserà esclusivamente il contributo di ormeggio relativo alla propria fascia. (v. *esempio n°1*)

Qualora l'unità da diporto sia di larghezza maggiore a quella consentita per la propria fascia, ma non eccedente la larghezza massima prevista per la fascia di lunghezza direttamente superiore, il socio armatore verserà la

somma di **Euro 5 (cinque) per ogni centimetro di larghezza eccedente** la larghezza massima consentita per la propria fascia.(v. *esempio n°2*)

Qualora l'unità da diporto sia di larghezza tale da eccedere anche quella prevista per la fascia di lunghezza superiore alla propria, non si applicherà il contributo integrativo, ed il socio armatore verserà direttamente il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza superiore alla propria, o per quella ancora successiva.(v. *esempio n°3*)

Il contributo ulteriore per la larghezza supplementare dovrà essere versato contestualmente al contributo principale.

La larghezza massima consentita per le unità da diporto ormeggiate al pontile è di metri tre e centimetri trenta, fuori tutto, fatta eccezione per le unità a vela il cui limite massimo è di metri tre e centimetri quaranta.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di cui sopra, per unità a vela si intendono solo quelle con propulsione principale eolica, anche se eventualmente dotate di motore ausiliario, con esclusione delle unità a prevalente propulsione a motore, ma dotate di anche di superficie velica.

Ogni unità sarà misurata al momento del primo ormeggio per riscontrare i dati forniti dal socio nella relativa domanda.

ESEMPI ESPLICATIVI

Esempio n°1)

Unità di metri 4,70 di lunghezza f.t. e di metri 1,90 di larghezza. Il socio armatore corrisponderà il solo contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza fino a cinque metri.

Esempio n°2)

Unità di metri 6,90 di lunghezza f.t. e di metri 2,55 di larghezza (eccedente di 15 centimetri la propria fascia ma non anche quella superiore). Il socio armatore corrisponderà il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza da sei a sette metri, oltre al contributo integrativo per i 15 centimetri eccedenti ($15 \times 3 = 45$ euro) in quanto la larghezza dell'unità non eccede la larghezza massima prevista la fascia direttamente superiore alla propria.

Esempio n°3)

Unità di metri 6,90 di lunghezza f.t. e di metri 2,78 di larghezza. Il socio armatore, poiché la propria unità supera la larghezza massima prevista per la fascia superiore alla propria, corrisponderà direttamente il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza da otto a nove metri.